

COMUNE DI Matelica (Mc)

UFFICIO ANAGRAFE

Prot.....

Li, 30-03-2021

CANCELLAZIONE DALL' ANAGRAFE PER IRREPERIBILITA'

L'Ufficiale di Anagrafe

Richiamato l'art. 11 del D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223;

Considerato che la persona sotto indicata si trova nella condizione di irreperibilità presunta dopo ripetuti accertamenti da parte del locale Ufficio di Polizia Municipale opportunamente intervallati.

Considerato che la nuova dimora degli interessati è totalmente sconosciuta;

Preso atto che la nuova dimora degli interessati e' totalmente sconosciuta,

Visto l'art. 10 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 11.02.2005.

ORDINA

In data **30-03-2021** con pratica n.
anagrafici del Comune, per :

33, la cancellazione per irreperibilità presunta, dai registri

DZELADINI MUHAMER

nato a Tetovo (Repubblica Di Macedonia)

Il 03-12-1977

DJELADINI MIRJETA

nata a Bogovinje (Repubblica Di Macedonia)

Il 01-02-1983

DZELADINI ANID

nato a San Severino Marche (Mc)

Il 13-08-2005

DZELADINI ANIDA

nata a Fabriano (An)

Il 15-12-2008

DJELADINI SHEMSIJE

nata a Rakovec (Repubblica Di Macedonia)

Il 15-04-1946

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;

Per la comunicazione in copia:

- Al Prefetto competente, ai sensi dell'art. 11, comma secondo D.P.R. 223/1989;
- Alla Questura/Commissariato di pubblica sicurezza competente.
- All'Ufficio Elettorale per i provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali;
- Alla ASUR competente sede.

Contro questo provvedimento, divenuto esecutivo, e' ammesso ricorso al Prefetto entro 30 gg dalla notifica della presente.

**L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
GIGLIUCCI MARIA GRAZIA**

